

Andrea Gamberini
**La territorialità nel Basso Medioevo:
un problema chiuso?**
Osservazioni a margine della vicenda di Reggio

Estratto da Reti Medievali Rivista, V - 2004/1 (gennaio-giugno)

http://www.storia.unifi.it/_RM/rivista/atti/poteri/Gamberini.htm



*Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e
Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*

Atti del convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003)

A cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini e Gian Maria Varanini

Firenze University Press

La territorialità nel Basso Medioevo: un problema chiuso?

Osservazioni a margine della vicenda di Reggio*

di Andrea Gamberini

1. Premessa

Nel panorama politico dell'Italia centro settentrionale – mi è capitato di ricordarlo altre volte – la vicenda di Reggio rappresenta uno dei casi più clamorosi di fallimento del processo di comitatina: non solo le tante sacche di potere signorile non erano state compiutamente disciplinate durante l'età comunale, ma nel corso del Trecento si dilatarono ulteriormente, complice la cronica conflittualità alimentata dai potentati che di volta in volta si affacciarono sulla regione (l'Estense, la Chiesa, gli Scaligeri, i Gonzaga, i Visconti, di nuovo l'Estense...)¹. Si determinò così un clima di endemica violenza, l'*humus* ideale per poteri locali che traevano la propria forza dall'azione di protezione dei rustici e che erano sempre pronti a giocare di sponda fra forze antagoniste. Il risultato fu un contado eccezionalmente incastellato: non meno di un centinaio erano i castelli che le missive viscontee definivano come *privati*, cioè che sfuggivano – talora completamente – al controllo della città e del principe². Si riattarono alcune delle fortezze più vecchie e se ne costruirono di nuove³. L'intero episcopato, tanto verso la Bassa e il Po, quanto verso la collina e l'Appennino era dunque ricoperto da signorie di castello; quasi assenti, invece, borghi di una certa consistenza, capaci di rivaleggiare con la città o con i *domini loci*: i centri che pure si elevavano al di sopra del livello elementare della villa e che le fonti indicano con l'appellativo di *terra* o, più spesso, di *castrum* («castrum Yrberiae», «castrum Corigi», «castrum Sancti Martini», «castrum Walterii», «castrum Scandiani», ecc.)⁴, erano in realtà borghi fortificati non solo assai lontani dalla consistenza demografica di quei «*castra nobilia*», di quelle «quasi città» che costellavano il paesaggio di altre aree padane, ma erano essi stessi il cuore di formazioni signorili capaci di irradiare il proprio potere sulle terre circostanti⁵.

La signoria rurale era insomma la forma di organizzazione politica più diffusa durante il XIV secolo. Già altrove, mi sono soffermato sulla fenomenologia del potere signorile (la sua ampiezza, i suoi limiti, le sue manifestazioni),

rimarcando come tratto distintivo di molti *dominatus* del Reggiano la sfasatura tra il linguaggio di matrice pubblicitica attraverso cui i *domini* rappresentavano la propria autorità (la costante rivendicazione del mero e del misto imperio, talora sostenuta anche da privilegi imperiali o viscontei; una produzione cancelleresca ricalcata sui modelli dei coevi stati regionali; un apparato burocratico articolato in ufficiali centrali e periferici; ecc.) e le concrete pratiche di governo cui quegli stessi *domini* si attenevano: pratiche che erano saldamente ancorate al rispetto delle consuetudini locali (*in primis* le forme di composizione giudiziaria di tipo negoziale, che escludevano la possibilità per il signore di irrogare la *pena sanguinis*) e che si fondavano su un complicato intreccio di vincoli e appartenenze, tra cui non secondari quelli attivati da legami di tipo personale⁶.

Nelle note che seguono mi propongo di riprendere alcuni di questi ultimi elementi, sebbene in una differente prospettiva, così da approfondire la conoscenza dei principi di cultura politica che legittimavano la subordinazione ad un potere: l'«obbedienza», come la chiamano le fonti. L'intento è quello di mostrare non solo l'assenza di un orizzonte comune ai diversi soggetti presenti nel contado reggiano (i rustici, i signori, la città, il principe, ciascuno – come si vedrà – mosso dalla propria concezione dei rapporti di autorità), ma soprattutto il modo in cui i singoli linguaggi politici condizionavano la percezione degli spazi e i confini delle appartenenze, imprimendo al tessuto giurisdizionale un disegno quanto mai intricato, fatto non solo di *enclaves* e discontinuità – secondo un modello in realtà assai comune e destinato a caratterizzare tutto l'Antico Regime⁷ –, ma anche di ambiti sovrapposti e maldefiniti, che ostacolavano la formazione di stabili quadri territoriali e nei quali vacillava perfino lo stesso principio di territorialità. Con conseguenze destabilizzanti per uno Stato, quello visconteo, che visto da un'angolazione emiliana si potrebbe forse definire regionale, ma difficilmente territoriale⁸.

2. L'organizzazione del territorio alla fine del Trecento

Nel corso del Trecento lo sforzo di disciplinamento territoriale promosso da Reggio aveva portato alla codificazione di norme che imponevano a ciascun insediamento del contado – segnatamente a ogni singola *villa* e a ogni singolo *castrum* – di costituirsi in comune⁹. La disposizione è tutt'altro che originale, presentando molte analogie col panorama legislativo di altre città padane, da Parma a Lodi, da Novara a Piacenza: lontane le epoche in cui il comune rurale aveva avuto una funzione di emancipazione dei rustici, quasi un «simbolo di libertà», esso era diventato dal pieno Duecento il principale mezzo attraverso il quale i centri urbani inquadravano il territorio circostante, creando un sistema di collettività riconosciute e responsabili in solido verso la *civitas*¹⁰.

La vicenda di Reggio consente però di verificare come accanto alla volontà di rendere più stringente il controllo sul contado, accanto all'opportunità di creare una rete di interlocutori istituzionali che potessero garantire la corresponsione di tutti gli oneri cui il territorio era soggetto, tutt'altro che

secondario fosse anche l'intento di condizionare le forme stesse dell'organizzazione politica delle comunità, le loro dinamiche costituzionali, riducendo fin quasi ad annullare i margini di iniziativa dal basso, lo spontaneismo che in altre regioni continuò a ispirare sia i processi di crescita, sia le trasformazioni comunitarie¹¹. Dietro la norma che imponeva a ville e *castra* di costituirsi in comune non è infatti difficile vedere anche la volontà di contrastare la formazione di soggetti politici più ampi, capaci di aggregare i pulviscolari insediamenti del contado e di dialogare con la città da posizioni di maggior forza. L'esperienza dell'Università del Frignano, nella vicina Montagna modenese, costituisce in questa prospettiva l'esperienza federativa forse più matura e compiuta, cui lo stesso comune di Reggio guardava con sospetto, timoroso che simili modelli istituzionali potessero circolare e diffondersi anche negli Appennini reggiani¹². Così, quando nel 1383 lo sfruttamento dei pascoli del Monte Cusna – oltre il Secchia, proprio verso il Modenese, ma ancora in diocesi di Reggio – aprì un contenzioso tra i Dallo, i Fogliano e il Comune di Reggio, quest'ultimo non solo rivendicò con decisione l'appartenenza dell'Alpe al distretto urbano, ma negò con altrettanta determinazione che le molte comunità presenti sulle pendici del Cusna formassero una *universitas*: al contrario, ogni villa costituiva un comune a sé stante e direttamente soggetto alla *civitas* («Sunt comunia et universitates distincta et separata quodlibet per se et descripta in libris archivi publici comunis Regii quodlibet ipsorum comune per se et distincta et separata unum ab alio. Et ita habeantur, teneantur et reputantur ut communia distincta et separata unum ab alio et nichil habentes comunitatis ad invicem»)¹³.

Secondo gli statuti reggiani solo le ville con meno di 6 fuochi – per le quali evidentemente anche un apparato istituzionale elementare (due consoli, un camparo, un notaio) poteva costituire un onere insopportabile – avevano la facoltà di aggregarsi al comune più vicino: una *chance*, questa, cui ricorsero diverse ville della Bassa, fiaccate dalla carestia, dalla peste e soprattutto dalle guerre che negli ultimi decenni del XIV secolo devastarono la regione mediopadana senza soluzione di continuità. Anche in questo caso, tuttavia, non erano previsti automatismi e l'unione doveva essere autorizzata dalle magistrature urbane. Solo nella seduta del 6 aprile 1382 il Consiglio dei deputati *ad utilia* della *civitas* deliberò che fossero considerate «pro uno comuni» le villa e le pendici di Vico Martino, la contrada di Gorganza, le pendici e la contrada delle «Saldine» e la villa e il luogo della Modolena; e, ancora, la villa di Laguito e quella di Sesso, e la villa di San Tommaso e quella di San Michele della Fossa¹⁴.

L'assetto territoriale teorizzato dagli statuti municipali non tendeva però solo ad imbrigliare gli sviluppi istituzionali dei centri più piccoli; all'estremo opposto della gerarchia degli insediamenti, infatti, un analogo trattamento era riservato anche ai maggiori borghi fortificati, cui la legislazione urbana non riconosceva né particolari prerogative giurisdizionali, né quella funzione di vertice di una circoscrizione intermedia fra i comuni rurali e la città che è invece possibile osservare in altri contadi¹⁵. L'obiettivo era quello di appiattare

e di uniformare il profilo istituzionale del contado su un modello di cellule insediative immediatamente dipendenti dalla *civitas*, così da frenare le ambizioni dei centri maggiori ed impedire che essi potessero costituire un proprio piccolo *districtus*, come già facevano i tantissimi castelli signorili.

In realtà, già durante la dominazione dei Gonzaga (1335-1371) alcuni di questi borghi – quali Gesso e Albinea – erano stati elevati al rango di podesteria, anche se fu con l'avvento dei Visconti la geografia amministrativa del distretto conobbe una nuova e profonda ridefinizione¹⁶. Abolite le podesterie rurali, alla rete di comuni presenti sul territorio si sovrappose – almeno nella Montagna e nella collina – una nuova struttura istituzionale, il vicariato, con sede a Felina e giurisdizione *in civilibus* fino a 10 lire¹⁷. Secondo un disegno già sperimentato in altri contadi, i Visconti miravano dunque a temperare le aspettative di riconoscimento del borgo più popoloso e strategicamente più rilevante – gratificato da Regina della Scala anche con la concessione del privilegio di mercato – con le proprie esigenze di governo del territorio, ma senza scontentare troppo la *civitas*, il primato della cui curia, almeno nel criminale, non fu mai messo in discussione¹⁸.

Se questa a grandi linee era la fisionomia politica e istituzionale del distretto, più mosso e articolato appare invece il quadro nella restante parte del contado, là dove l'egemonia urbana cedeva progressivamente spazi al potere signorile. Già in quella zona grigia in cui malcerti erano i confini giurisdizionali e concorrenti le mire della città e dei signori di castello – una zona, non è superfluo ricordarlo, che cominciava già a pochissime miglia dalla cinta urbana – le forme dell'organizzazione politica delle comunità rispondevano a logiche diverse, meno condizionate da imposizioni esterne. Lo mostrano bene le vicende già ricordate del Monte Cusna e della Val d'Asta, dove è possibile riconoscere una maggiore capacità d'iniziativa da parte dei *rustici*, che portò alla costituzione di una, forse due *universitates*, comprendenti ciascuna più ville¹⁹. La mancanza di ulteriori riscontri non consente di verificare l'effettiva inclusione di quella regione nel distretto urbano, come sostenuto da Reggio, o piuttosto nei domini signorili dei Dallo o dei Fogliano; e, tuttavia, proprio le argomentazioni delle due parentele, determinate a rivendicare i propri diritti sul Cusna in virtù della sua appartenenza, rispettivamente, al «territorio castrum et castellançie Pioli», piuttosto che alla «curia castrum Carpineti», consentono di mettere a fuoco le forme dell'organizzazione politica del *dominatus loci* ed i principi di cultura politica che ne erano alla base²⁰.

Ancora all'inizio del Quattrocento le «castellançie» e le «curie» costituivano le più diffuse strutture di inquadramento delle popolazioni del contado reggiano, tanto nella Bassa, quanto lungo la collina e la dorsale appenninica. Retaggio di una cultura politica antica eppure ancora pienamente vigente, le curie (e con esse le castellanze, sebbene il termine sia più tardo e, come si vedrà, di significato simile ma non proprio coincidente) costituivano dei distretti rurali aventi per fulcro un castello, secondo una concezione della «territorialità» che individuava nel *castrum* l'elemento forte capace di polarizzare uno spazio giurisdizionale dipendente, generalmente costituito da un certo

numero di ville²¹. Ne danno lucida testimonianza proprio i rappresentanti dei Dallo e dei Fogliano, che dopo avere sostenuto l'appartenenza della Val d'Asta, rispettivamente, al «territorio castris et castellançie Pioli» e alla «curia castris Carpineti», chiudevano l'argomentazione ascrivendo *ab immemorabili* il possesso dei due castelli ai Dallo e ai Fogliano²².

Per quanto designassero strutture tendenti ormai all'assimilazione, i termini «curia» e «castellanza» raramente nelle fonti reggiane di fine Trecento compaiono con riferimento allo stesso territorio, a riprova di una consapevolezza d'uso in cui l'elemento discriminante si può forse intravedere nella sopravvivenza di antiche preminenze. «Curia» è infatti espressione sovente riservata a quei centri che già in età canossana e soprattutto post canossana erano stati a capo di un importante distretto signorile o pubblico, talora comprendente più castelli (è il caso appunto della curia di Carpineti, in origine estesa a larga parte della montagna reggiana e poi ridottasi per l'autonomia che *de iure* o *de facto* raggiunsero molte castellanze al suo interno, tra cui anche quella di Piolo)²³. Si trattava di maglie di un tessuto giurisdizionale le cui dimensioni e il cui contenuto si erano nel tempo profondamente trasformati, ma comunque capaci di imprimere al territorio un'impronta duratura, che sopravviveva all'interno dei *dominatus* di fine Trecento (dove ancora si menzionavano la curia di Carpineti, la curia di Bismantova, la curia di Bianello, la curia di Paderna, ecc.²⁴) e che non veniva meno neppure nelle terre assoggettate al Comune cittadino. Valgano gli esempi di Gesso del Crostolo e di Canossa – ma altri se ne potrebbero fare –, terre che dagli *homines* continuavano a essere indicate come «curie», malgrado ormai da oltre un cinquantennio fossero state sottratte ai Canossa e ricondotte sotto il governo urbano (che formalmente non riconosceva queste circoscrizioni)²⁵.

Il panorama politico offerto dal contado reggiano sembrerebbe dunque connotarsi per la tenuta dei quadri territoriali di derivazione signorile e per la loro sopravvivenza – almeno nell'orizzonte mentale delle popolazioni, in quello che talora è stato definito come lo «spazio vissuto»²⁶ –, malgrado la nuova distrettuazione cittadina e viscontea: al punto che lo stesso Comune di Reggio, in almeno un'occasione, ritenne conveniente far leva sul diffuso riconoscimento tributato a queste strutture per giustificare le proprie pretese egemoniche su una curia di cui in realtà possedeva solo il *castrum*. La vicenda prese corpo nel 1385, all'indomani della decisione di Gian Galeazzo di confiscare due delle principali rocche canossane, San Polo e Bianello, e di reintegrarle nel distretto cittadino: fu allora che la *civitas*, non paga di una misura che pure ne assecondava in modo significativo le aspettative, cercò di erodere le giurisdizioni che i Canossa detenevano anche sulla vicina castellanza di Montevetro, richiamandone l'inveterata dipendenza dalla curia di Bianello²⁷.

In realtà, nonostante gli attacchi condotti dalla *civitas*, Montevetro rimase sotto il controllo dei Canossa ed è proprio la documentazione prodotta dai suoi organi di governo ed eccezionalmente conservatasi – caso pressoché unico tra i *dominatus* reggiani – a consentire di ricostruire l'organizzazione e il funzionamento di una castellanza²⁸. Vediamo così che della struttura facevano parte

nel 1385 sei ville - Costa, Corniano, Calinzano, Silvarano, Bibbiano e Castelli – e il *castrum* di Montevetro, sede di podesteria e dimora dei Canossa, che sulla castellanza rivendicavano il mero ed il misto imperio e la *gladii potestas*. Piuttosto elementare l'apparato istituzionale di ciascuna villa, organizzata in comune, con a capo due consoli, mentre le rimanenti cariche comunitarie – quali il notaio, il nunzio, il camparo e, soprattutto, il podestà – erano elette dal consiglio della castellanza, cui era demandata anche l'individuazione dei criteri per le esazioni fiscali²⁹. Quello della castellanza era dunque un ambito compatto e finito, ispirato nella sua costituzione a modelli pubblicistici. O così, perlomeno, voleva apparire...

3. Contro il principio di territorialità: culture politiche a confronto

Per quanto giunti in forma molto frammentaria, gli ordinamenti di Montevetro suggeriscono infatti qualche altra osservazione. L'aspetto che forse più colpisce è la lontananza dall'articolazione di certe codificazioni coeve, elemento che li rende assai più simili a tante compilazioni duecentesche, povere dal punto di vista istituzionale e ideologico e preoccupate soprattutto di regolamentare i rapporti fra il *dominus* e i *rustici*, a cominciare dalla cruciale questione delle guardie al castello³⁰. E proprio su questo varrà la pena di soffermarsi. Quella delle custodie al *castrum* del signore non era questione delicata solo per la sicurezza della collettività o per la gravità dell'onere sugli *homines*: la sua rilevanza travalicava, infatti, questi aspetti per assumere una valenza politica forte e inequivocabile, quella dell'obbedienza³¹. «Facere custodias ad castrum», come rivelano le testimonianze raccolte in un'inchiesta condotta dal podestà di Reggio proprio con riferimento a Montevetro, era atto che nella sensibilità degli *homines* costituiva un indicatore inequivocabile, sinonimo della subordinazione ad una autorità superiore³². La stessa dottrina, poi, riconosceva al signore del castello una certa *districtio sui confugientes*³³: del tutto naturale, dunque, che gli ordinamenti di Montevetro tendessero a stabilirne le modalità, prevedendo ad esempio anche un pegno da parte degli abitanti della castellanza, così che nessuno potesse sottrarsi ad una prestazione gravosa e, al tempo stesso, carica di significati politici.

Ma se condivisa, almeno fra i rustici e i signori, era la centralità del *castrum* nello sviluppo di un legame fondato sullo scambio protezione/obbedienza, opposta, nelle rispettive concezioni dei rapporti politici, poteva diventare l'articolazione dei nessi causali. È un aspetto rimasto ad oggi piuttosto in ombra, coperto da una lettura organicistica dei rapporti fra *domini* e *homines*, in cui anche le tensioni e le rivendicazioni più estreme sono state viste come l'espressione di un linguaggio politico tutto sommato condiviso, in cui il principio di territorialità richiamato dai *domini* non collideva, ma anzi si coniugava con la visione pattista degli *homines*³⁴. A rendere mimetica la natura del potere signorile, ad alimentare cioè l'impressione di una omogeneità culturale fra la città e il territorio circostante, ha del resto contribuito in maniera determinante il filtro rappresentato dalle fonti, sia quelle di matrice urbana

(assai interessate a proiettare sul contado la cultura politica cittadina, così da aprire spazio all'intervento dei tribunali municipali), sia quelle riconducibili all'iniziativa politica dei *domini castr*, sempre pronti a rivendicare il mero e misto imperio, ad atteggiarsi a piccoli principi e ad adottare il linguaggio pubblicistico delle istituzioni formalizzate. Come si cercherà di mostrare di seguito, dietro questa apparente concordia si celava invece la divaricazione dei principi di legittimazione politica in due distinte culture dell'autorità.

Per il *dominus castr*, infatti, le custodie erano solo uno degli obblighi che derivavano agli *homines* dall'abitare nel *territorium* della castellanza (o della curia): un obbligo che trovava – ma solo in seconda battuta, quasi ne fosse un corollario - la sua contropartita nella difesa assicurata dal *castrum*. Opposta, invece, la concezione della politica che sembra ispirare i rustici, per i quali la protezione signorile era la premessa e non la conseguenza di una obbligazione: a fronte di questo ribaltamento di prospettiva, era perciò l'atto del *confugere ad castrum* ad attivare lo scambio protezione/obbedienza, rendendo così la subordinazione politica una condizione non permanente, ma temporanea, in quanto limitata al periodo di godimento della tutela signorile e, come tale, suscettibile di interruzione. Poteva allora capitare che di fronte alle lusinghe o alle minacce di un *dominus castr* particolarmente intraprendente, gli abitanti di una comunità decidessero di *confugere* nel *castrum* di quest'ultimo, rescindendo così il legame di obbedienza contratto col *dominus* nel cui castello erano soliti riparare. Ne danno lucidamente conto proprio gli ufficiali viscontei, che nel riferire al principe le difficoltà incontrate nell'esazione dei dazi nella castellanza di Montevetro, segnalavano il comportamento di «*ceteri homines obedientes aliis nobilibus Reginis*», anch'essi renitenti al pagamento delle gabelle «*quia se reducunt aliquando tempore guerrarum et fugarum ad fortilicium Montisveteri et per hoc [il corsivo è mio] volunt esse obedientes heredibus condam domini Gabriotti de Canossa*»³⁵.

Né il quadro cambia se dalle Quattro Castella ci portiamo all'alta Val d'Enza: fu infatti con la promessa di un più favorevole trattamento fiscale che Andriolo Della Palude cercò di convincere gli abitanti dei comuni di Gazzolo, Gottano, Vetta e Cola ad obbedirgli e a non riparare più nel castello di Nigone, atto sul quale – raccontano ancora alcuni testi – si era fino ad allora fondata la dipendenza di quegli uomini dai Terzi³⁶.

Bene evidente risulta quindi come nella cultura politica degli *homines* la collocazione di una comunità all'interno dello spazio giurisdizionale non fosse stabile, ma potesse attraversare, ridefinendoli di volta in volta, i quadri territoriali (curie/castellanze) cui si richiamava la cultura politica dei *domini*. È anzi l'idea stessa di una dipendenza in qualche modo legata al territorio di residenza ad essere rigettata dai rustici: un vistoso misconoscimento del principio della territorialità che diviene manifesto nelle vicende di quelle comunità spezzate in ambiti giurisdizionali differenti, definiti non in termini spaziali, ma di obbedienza individuale.

Ancora ai primi del Quattrocento gli abitanti della villa di Caviano – località in cui sorgeva una tra le più antiche pievi reggiane – si dividevano «inter

homines et personas se reducentes ad castrum et in castro Sancti Pauli, una parte; et homines et personas de Caviano se reducentes in castro de Montezane ex altera parte»: una vera e propria spaccatura in seno alla comunità, rimarcata dalla compilazione di estimi separati³⁷. Una frattura ancora più marcata, riferisce il Tiraboschi, era quella degli abitanti della villa di Cervarezza, nell'Alta Montagna, divisi tra l'obbedienza ai da Bismantova, a Carlo da Fogliano, a Luigi e Niccolò Dallo e a Guido da Canossa³⁸.

Né si trattava di casi isolati. Malgrado gli statuti della castellanza di Montevetro ci presentino – come si è visto – un quadro ordinato, fatto di ville individualmente organizzate in comune e collettivamente dipendenti dal *castrum* dove esercitava il podestà, alcune testimonianze informano che gli abitanti di quelle terre erano in realtà divisi da lealtà differenti. Nella villa dei Castelli, ad esempio, non tutti si riconoscevano obbedienti a Gabriotto da Canossa e ai suoi eredi, ma solo coloro che erano soliti *confugere* nel *castrum* di Montevetro; gli altri, che abitualmente riparavano a San Polo, erano invece soggetti al signore di quel castello: dapprima Niccolò da Canossa (cugino di Gabriotto), poi, dopo la confisca del forte e la sua reintegrazione nel distretto, il comune cittadino. Come riferisce un teste, gli uomini vivevano mescolati nella villa, ma ciascun *dominus* conosceva i propri³⁹.

Del tutto simile il quadro offerto dalla villa di Bibbiano, anch'essa compresa nella castellanza di Montevetro, nonostante che i suoi abitanti si dividessero tra coloro che si rifugiavano in quel castello – e per questo obbedivano a Gabriotto e poi ai suoi eredi – e chi riparava a Bianello e si riconosceva obbediente alla città (che nel 1385 era subentrata ai Canossa nel possesso del *castrum*)⁴⁰.

A dispetto, dunque, dei paradigmi pubblicistici con cui i Canossa pensano e rappresentano il proprio *dominatus*, il fondamento del potere signorile sembra poggiare soprattutto su un insieme di legami personali, nella cui attivazione centrale era la funzione difensiva del castello: al punto che gli stessi *domini*, per tentare di arginare la mobilità degli *homines*, si guardarono bene dal contrastare la cultura politica del *confugere ad castrum*, ma l'assecondarono, adoperandosi piuttosto per rendere stabile e non più suscettibile di interruzione la condizione di *confugientes*. L'*escamotage* – come mostrano con una certa ricchezza le fonti – venne individuato nell'ampio ricorso ai rapporti feudali e alle *fidelitates*: tutti contratti che permettevano di rivestire di contenuti nuovi il vincolo tra il signore e i rustici, grazie a clausole che contenevano esplicite professioni di obbedienza e che rendevano permanente l'obbligo delle custodie al *castrum* del signore (con tutto il corollario di significati che questo impegno assumeva per i rustici)⁴¹.

Anche la semplice concessione di una terra o di una casa da parte di un *dominus* poteva allora costituire l'occasione per cementare o costruire una obbligazione politica. Nel 1377, ad esempio, Guido Savina da Fogliano concedeva nove biolche di terra nella curia di Carpineti a Taurello *de Valcareza*, ricevendone in cambio obbedienza e l'impegno alla custodia di «castra, honorancias, rochas, fortilicias». Il Fogliano faceva, dunque, consapevolmente uso di legami personali per rafforzare la propria autorità, ma senza rinunciare a

rivendicare la dimensione pubblica e territoriale del suo *districtus*: a scampo di equivoci, infatti, l'investitura era accompagnata dalla clausola «salvo semper iure curie Carpineti, nomine et vice curie Carpineti»⁴².

Quello che forse apparirà chiaro, a questo punto, è come dietro lo scontro che lacerava la società reggiana fra Tre e Quattrocento non fossero semplicemente attori diversi portatori di interessi concorrenti, ma anche un dibattito quanto mai acceso sulla legittimità del potere, all'interno del quale si fronteggiavano opposte culture dell'autorità. Da un lato erano la città e i signori del contado, che pur coinvolti in una lotta mortale, parlavano entrambi il linguaggio della territorialità: differente, semmai, era l'accento, che nel caso nella *civitas* cadeva sulla tradizione regalistica e imperiale – per cui la *iurisdictio* perteneva al sovrano e da questi era stata concessa alla città con la Pace di Costanza⁴³ –, mentre dai signori del contado era posto innanzitutto sul possesso dell'elemento forte del territorio, il castello, secondo una concezione ancora più antica, che con le rivendicazioni del Barbarossa a Roncaglia aveva certo dovuto fare i conti – donde la corsa tra molti *domini* a una legittimazione anche dall'alto –, ma che a fine Trecento non aveva smarrito tratti di autoreferenzialità, quasi che il possesso del *castrum* implicasse *ipso facto* la giurisdizione sul territorio circostante (la curia o la castellanza)⁴⁴. Esempio, in questo senso, la vicenda già ricordata della Val d'Asta, rivendicata dai Fogliano e dai Dallo, ma non sulla scorta di privilegi imperiali – che almeno nel caso dei Fogliano sono attestati –, bensì in base alla dichiarata appartenenza dell'Alpe, rispettivamente, al territorio della curia di Carpineti, piuttosto che a quello della castellanza di Piolo, di cui le due famiglie sostenevano il possesso⁴⁵.

Di segno ancora diverso, infine, i principi di legittimazione diffusi tra i rustici, profondamente inseriti in un sistema di lealtà personali costruite sull'obbedienza che i *confugientes* riconoscevano al *dominus castri*, piuttosto che su vincoli feudali e *fidelitates* volontarie: una trama di solidarietà verticali tanto forti da scardinare talora il processo di territorializzazione.

È dunque su questo quadro, già molto frastagliato, che si dispiegò dal 1371 la dominazione viscontea, con le sue ambizioni di coordinamento territoriale e il suo portato ideologico. L'avvento dei signori di Milano non comportò in realtà né la semplificazione del quadro politico, né la scomparsa dei tanti linguaggi parlati, il cui panorama si arricchì semmai di un ulteriore idioma, quello della statualità, che individuava nel principe una nuova fonte di legittimazione.

Consapevoli della forza negoziale dei tanti nuclei di potere locale (ben radicati e sempre pronti a minacciare l'adesione all'Estense), i Visconti si contentarono allora di stipulare patti di aderenza con cui coprire, sotto il velo sottile della propria superiore autorità, poteri e pratiche inveterate: ora riconoscendo ai più potenti tra i signori di castello l'esercizio delle più ampie prerogative giurisdizionali – non una delega d'autorità, come saranno spesso concepite le investiture feudali nell'età di Filippo Maria Visconti, ma la rinuncia ad intervenire nel governo del territorio⁴⁶ –; ora, invece, attribuendo ai *domini* più piccoli – ma pur sempre capaci di ribellarsi o darsi al Marchese – il solo possesso del *castrum*, in unione con la clausola di obbligatorietà delle

custodie per le popolazioni residenti⁴⁷. Un espediente, quest'ultimo, che consentiva la conservazione di pratiche di potere incentrate sulla funzione difensiva del castello, con mutua soddisfazione del *dominus castri* (che non perdeva il proprio ruolo egemonico) e dei rustici (per i quali la città e il principe non rappresentavano a fine Trecento un'alternativa credibile al potere signorile)⁴⁸.

L'edificio statale visconteo si sovrappose, insomma, ai tanti poteri locali, inglobandoli, ma senza mettere in discussione le culture e le tradizioni politiche su cui si reggevano: i signori di Milano si preoccuparono piuttosto di farle convivere in un quadro di apparente (e difficile) coerenza, di cui la trama del tessuto giurisdizionale, con le sue maglie stratificate ed eterogenee - le curie, le castellanze, il distretto urbano, il vicariato, ciascuna delle quali dotata di significato all'interno di un singolo orizzonte politico -, costituiva il riflesso più evidente⁴⁹.

4. Verso la svolta: il pieno Quattrocento

Il panorama trecentesco sembra dunque connotarsi in molte zone del contado per le ancor deboli solidarietà comunitarie, per la labilità dei quadri territoriali e, viceversa, per la forza dei legami personali intessuti intorno al *dominus castri*. Non era compito di queste note seguire oltre l'evoluzione dei rapporti politici, indagarne i mutamenti in prospettiva diacronica, temi che richiederebbero ben altro spazio e che le stesse fonti quattrocentesche, meno ricche di quelle tardo trecentesche, consentono solo di intravedere. E, tuttavia, se si volessero comunque indicare i primi segni di un processo di ridefinizione delle forme di organizzazione politica nel contado, li si potrebbe probabilmente cogliere nella stagione più avanzata e matura del governo di Niccolò III d'Este, fra il terzo e il quinto decennio del Quattrocento, nel quadro delle più ampie trasformazioni seguite alla morte di Gian Galeazzo.

Senza indugiare troppo, basterà qui ricordare come il crollo della potenza viscontea avesse determinato il venire meno dalla scena regionale di uno dei due poli attorno ai quali erano soliti raccordarsi i poteri locali. Per i *dominatus* signorili si restringevano improvvisamente gli spazi di manovra: non solo diventava più difficile chiedere ai Visconti ciò che magari gli Estensi avevano negato (o viceversa), ma la stessa rivalità tra signorotti di castello non trovava più la stessa efficace copertura nella competizione fra Stati concorrenti⁵⁰. Ad uscire rafforzata dal nuovo scenario fu dunque soprattutto la posizione di Niccolò III, capace di confinare al Piacentino (e solo dal 1421 a Parma) le ambizioni milanesi e di porsi su posizioni di rinnovato vigore nei confronti dei *dominatus* signorili: un mutamento negli equilibri locali subito percepito dalle comunità, che al raccordo diretto con la città e col principe cominciarono a guardare come ad una alternativa davvero possibile al tradizionale dominio signorile. Lo mostra efficacemente la vicenda della villa di Gazzolo, nel medio Appennino, il comportamento dei cui abitanti conobbe una vera metamorfosi tra l'età viscontea e quella estense. Soggetta ancora negli anni '70 del Trecento al potere dei Della Palude, rimase in questa condizione fino a quando Bernabò

Visconti non decise di distruggere il castello di Cola e di annettere la comunità al distretto: un'azione eclatante, condotta probabilmente contro un *dominus castri* ribelle, cui però non si accompagnò un più ampio ridimensionamento del potere signorile nella regione, con grande preoccupazione dei rustici. Non appena, infatti, questi compresero la difficoltà con cui gli ufficiali di Reggio potevano spingersi fin nell'Alta Val d'Enza, ricercarono nuovamente la protezione signorile, decidendo di riparare nel vicino *castrum* di Nigone e riconoscendosi per questo obbedienti ai Terzi: la cronica conflittualità della montagna e l'incapacità dell'apparato visconteo di assicurare tutela e protezione avevano dunque indotto i villani a optare per il governo signorile. Non così, però, soltanto pochi decenni dopo, quando, mutato il contesto politico regionale, gli *homines* videro nel dominio estense un'alternativa finalmente realistica al potere del *dominus castri*. Fu allora che gli abitanti di Gazzolo non solo decisero spontaneamente di darsi alla città, ma si opposero risolutamente al tentativo prima dei Dallo, poi dei Vallisnera di insignorirsi nuovamente della comunità⁵¹.

È dunque col favore di una diversa e più favorevole congiuntura politica che l'Estense avviò dagli anni '20 del Quattrocento una decisa campagna militare per conquistare i *dominatus* della media e alta Val Secchia e aprire così un corridoio con quella che dal 1430 sarebbe stata la neoprovincia di Garfagnana⁵². Ed è interessante notare come dall'interazione fra le comunità e il marchese scaturisse non solo un ridimensionamento del potere signorile nella Montagna, dove le signorie dei Fogliano e dei Dallo furono in larga parte (anche se temporaneamente) riassorbite entro le maglie amministrative del nuovo Stato, ma anche un mutamento della cultura politica degli *homines*.

Il dialogo con l'Estense cala i rustici in un nuovo orizzonte politico e fornisce in qualche caso anche un diverso linguaggio, attraverso cui la comunità può pensarsi e rapportarsi rispetto ad altri soggetti. È un aspetto che emerge piuttosto nitidamente dai capitoli che le comunità «appena liberate dalla tirannide signorile» – come enfaticamente sottolineano gli atti di dedizione – presentarono al marchese. Accanto al solito repertorio di petizioni (la concessione del privilegio di mercato, l'esenzione dalle gabelle, l'immunità per un certo numero di anni, la piena validità legale per gli strumenti notarili che non erano stati gabellati in città), ne troviamo altre che danno pienamente il senso delle trasformazioni politiche in atto. Già la richiesta di scioglimento da ogni residuo vincolo feudale, sia verso enti ecclesiastici, sia verso laici, segnala inequivocabilmente il tramonto di una cultura dell'obbedienza in cui tanta parte avevano i rapporti di dipendenza personale⁵³: si sbriciolano i legami verticali e parallelamente si ispessisce l'identità politica delle comunità, che acquistano una consapevolezza del proprio ruolo diversa, in molti casi nuova. Eccole allora domandare all'Estense l'assegnazione dei diritti già del *dominus loci*, dalle terre al mulino⁵⁴; o, ancora, prodigarsi per subentrare in un altro campo tradizionalmente controllato dal signore, quale la collazione di uffici e benefici ecclesiastici in ambito locale. Alcune comunità, timidamente, si limitano a un intervento nel contingente, sostenendo un proprio candidato in occasione di

una vacanza⁵⁵. Altre, come Carpineti, tentano invece di spuntare il riconoscimento di un diritto duraturo e non limitato ad una sola istituzione, ma su tutte quelle che sorgevano all'interno di un ambito considerato esclusivo, mostrando dunque la piena adesione ad una concezione alta e propriamente territoriale degli spazi giurisdizionali⁵⁶. La comunità si appropria più decisamente dello spazio e con il pretesto di piantare le insegne del marchese, chiede «che lo terreno de tutta Carpeneda et de la corte sua sia terminato et confinato»⁵⁷. Il rapporto tra comunità e *territorium* sembra dunque meglio definirsi, quasi intensificarsi. Definito, infatti, il territorio, i capitoli successivi tendono ad accentuarne gli elementi giurisdizionali: la concessione del mero e del misto imperio al borgo ed il riconoscimento della sua preminenza su tutte le ville che *ab antiquo* facevano parte della curia e della podesteria di Carpineti, compresa la contestata Val d'Asta⁵⁸. Una richiesta, quest'ultima, che non solo riproponeva il contenzioso con Piolo, i cui abitanti avevano presentato all'Estense capitoli di analogo tenore, ma che apriva un nuovo fronte con la comunità di Minozzo, la quale, liberatasi della dominazione dei Fogliano, era anch'essa intenzionata a ritagliarsi un proprio distretto, chiedendo il riconoscimento della giurisdizione sui centri più vicini e, più in generale, su tutte le ville che avessero voluto porsi alle sue dipendenze⁵⁹.

Il terzo decennio del Quattrocento aprì dunque nella collina e nella montagna reggiana una stagione di grande fervore costituzionale, che vide spesso le comunità maggiori cercare di subentrare al *dominus loci* a capo di circoscrizioni modellate sul vecchio distretto signorile. Eppure, malgrado gli sforzi congiunti di queste comunità e dell'Estense, quello della territorialità continuava ad essere un linguaggio non ovunque condiviso: soprattutto presso gli abitanti delle ville più piccole, dove forte seguitava ad essere la forza polarizzante dei *castra*, sempre pronti a contendersi i *confugientes* della regione.

Valga ad esempio la vicenda di Viano, San Romano e Rondinara, piccoli castelli non lontano da Carpineti, che nel 1426 Niccolò III decise di costituire «in unum commune et pro uno communi, corpore et collegio»⁶⁰. Già pochi giorni dopo l'unificazione gli uomini di Viano scrissero all'Estense per chiedere che gli abitanti della vicina Piagna (frattanto rimasta senza castello) trovasero riparo nel proprio fortilizio e non in quelli di San Romano e Rondinara. Ancora qualche giorno e pure gli abitanti di San Romano avanzarono una richiesta di analogo tenore, a riprova dell'importanza che il principio del *confugere ad castrum* conservava nella mentalità dei rustici come elemento capace di attivare un legame di subordinazione politica.

Decisa, però, la reazione di Niccolò III, il quale non solo ribadiva «che tute queste comunitade siano uno corpo et uno collegio al stato nostro», ma precisava anche che

tuti insieme debano conferire et conferiscano alle guardie de quelle nostre terre et fortezze, per lo tempo presente et per lo futuro. Et cussi alle altre spese occorrente, equaliter et equis portionibus, perché non intendemo che dicte comunitade siano divise, per lo meglio de lor comunitade et del stado nostro⁶¹.

La strategia estense appare chiara. Rendendo responsabili tutti gli abitanti della circoscrizione delle custodie di tutte le fortezze della circoscrizione stessa, il marchese mirava a depotenziare il principio del *confugere ad castrum* delle sue implicazioni politiche: quale che fosse il castello scelto dai rustici per ripararsi, essi erano comunque parte della medesima comunità politica.

Il processo di costruzione di più solidi quadri territoriali procedette dunque per gradi. Direi, però, che meglio di tante parole lo sviluppo di più forti identità comunitarie nel Quattrocento è testimoniato da una fioritura di statuti rurali che per il Reggiano non ha precedenti: a fronte del vuoto duecentesco e trecentesco (con le sole eccezioni dei già ricordati ordinamenti di Montevetro e di quelli della curia di Vallisnera e di Reggiolo), sono almeno una decina le redazioni composte tra il 1440 e il 1470⁶². E non è un caso se all'accresciuto spessore politico delle comunità si accompagnò immediatamente anche lo sviluppo di una nuova conflittualità per il controllo dei posti in consiglio e degli altri uffici comunitari, la cui importanza era evidentemente cresciuta rispetto anche solo ad un passato recente⁶³.


5. «Territorializzazione» e «principio di territorialità»: un problema aperto

Quello che allora si potrà dire a conclusione di queste note è che rispetto alla più generale tendenza alla «realizzazione nell'organizzazione politica di un principio di *territorialità*» fra XIII e XIV secolo, la vicenda del Reggiano sembra presentare caratteri di marcata dissonanza, sia per la piena vigenza ancora nel Quattrocento inoltrato di un lessico politico basato sulla dipendenza personale, sui principi del *confugere ad castrum* – lessico che con la territorialità si intrecciava sovente scardinandola –, sia per la permanenza di ambiti giurisdizionali eterogenei e malcerti, che si configuravano come basi assai fragili per la costruzione dell'edificio statale. Non solo il Comune cittadino non aveva consegnato allo Stato regionale un contado compatto e ben organizzato, primo passo «di un vero e proprio processo di costruzione statale su base territoriale», ma perfino la territorializzazione del *dominatus loci* rimaneva nel Reggiano un processo non ovunque concluso⁶⁴.

Certo la condizione di Reggio, con il suo contado incastellato e indomito, era molto particolare; e tuttavia, malgrado le cautele suggerite dalla peculiarità del contesto, sarebbe riduttivo relegarne la vicenda nell'ambito dell'eccezionalità o della residualità. Sempre più numerosi, infatti, sono stati i contributi di studio che hanno individuato come motivo comune alla storia di molte città fra Due e Trecento proprio l'incompiutezza del processo di organizzazione del territorio e, viceversa, la tenuta di altri corpi, in qualche caso tanto forti da porsi come interlocutori privilegiati del principe⁶⁵. L'impressione è dunque che il tradizionale modello cittadino di inquadramento territoriale, pur non avendo smarrito le sue potenzialità euristiche – soprattutto se assunto comparativamente con gli sviluppi istituzionali d'Oltralpe⁶⁶ –, vada in molti casi sfumato, così da restituire anche il ruolo delle aristocrazie e degli altri soggetti presenti nel territorio.

Ma al di là di questi aspetti di incompiutezza del processo di costruzione del contado da parte della città, nella vicenda di Reggio c'è probabilmente qualcosa di più. Ad apparire incompiuti e sfrangiati erano infatti gli stessi quadri territoriali di matrice signorile, che si configuravano come spazi giurisdizionali ai quali non corrispondevano – non sempre perlomeno – ambiti compatti e dotati di confini spaziali riconoscibili, ancorché accidentati o contesi. È infatti lo stesso principio di territorialità come elemento ormai acquisito dello sviluppo politico tardomedievale a non reggere alla verifica del Reggiano, dove i legami personali intessuti dai rustici intorno al *dominus castri* si intrecciano e talora prevalgono su appartenenze territoriali fragili e incerte, destinate a consolidarsi non prima del Quattrocento inoltrato.

Ancora una volta, lungi dal fare della città emiliana un modello, essa potrà piuttosto essere considerata come una spia, rivelatrice della forza che in particolari contesti conservano forme di organizzazione politica diverse da quelle incentrate sulla territorialità: il segno, dunque, di uno sviluppo storico meno unilineare e più articolato, in cui convissero per lungo tempo principi di legittimazione del potere assai diversi, che non trovavano necessariamente i propri fondamenti nel diritto comune. Si tratta di pratiche che le fonti di matrice urbana e signorile tendono a coprire con l'ombra lunga della territorialità – quasi che misconoscerle fosse il primo passo per sconfiggerle –, ma che emergono invece in tutta la loro forza non appena ci si imbatte in una documentazione meno mediata, quale quella costituita dalle deposizioni dei rustici nei processi, piuttosto che dalle relazioni inviate al principe dai suoi referenti locali⁶⁷: materiale nell'uno e nell'altro caso non molto comune per il Trecento, che poche città conservano, ma dalla cui analisi la vicenda di Reggio potrebbe uscire un po' meno marginale⁶⁸ e il processo di territorializzazione un po' più incompiuto di quanto non si sia fino ad oggi ritenuto⁶⁹.



Terre del Reggiano (Scala 1:450 000)

Note

* Le note che seguono costituiscono la rielaborazione della relazione presentata al seminario *Signorie rurali e feudi in alcune aree dell'Italia centro settentrionale fra XIV e XV secolo*, coord. Federica Cengarle e Giorgio Chittolini (Università degli Studi di Milano, 11-12 aprile 2003) e riprendono temi e questioni che avevo cominciato ad affrontare in *Culture della politica e del diritto a Reggio durante la signoria viscontea (1371-1404)*, relazione al seminario *Signorie trecentesche: stato della questione e nuove ricerche*, coord. G. M. Varanini (Università degli Studi di Pisa, 13 febbraio 2003).

Nelle note si farà uso delle seguenti abbreviazioni: ASMn = Archivio di Stato di Mantova; ASMo = Archivio di Stato di Modena; ASRe = Archivio di Stato di Reggio Emilia; *Comune* = Archivio del Comune; Reggimento = Carteggio del Reggimento; Provvigioni = Provvigioni del Consiglio generale; dei Dodici Saggi e Difensori della città, dei Deputati sulle entrate del Comune e degli Anziani; Memoriali = Libri dei Memoriali; *Giudiziario* = Archivi giudiziari, Curie della città; Libri delle denunce e delle inquisizioni = Libri delle denunce e querele, delle inquisizioni, degli indizi, dei costituiti, delle difese e d'altri atti criminali; *Privati* = Archivi privati.

¹ Sia consentito rimandare per questi aspetti a A. Gamberini, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003; Id., *La faida e la costruzione della parentela. Qualche nota sulle famiglie signorili reggiane alla fine del medioevo*, in "Società e Storia", XCIV (2001), pp. 659-677. Ma si osservi, più in generale, come la recrudescenza del *dominatus* signorile durante il Trecento sia un fenomeno osservabile anche nei contadi di molte altre città dell'Italia centro settentrionale. G. Chittolini, *Signorie rurali e feudi alla fine del medioevo*, in *Storia d'Italia*, (dir. G. Galasso), IV, *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino 1981, pp. 589-676.

² Erano le rocche dei da Correggio, dei Gonzaga di Bagnolo e Novellara, dei da Sesso, dei Roberti, dei Pico, dei da Bismantova, dei Boiardo, dei da Roteglia, dei Fogliano, dei Dallo, dei Canossa, dei Manfredi, dei Vallisnera, dei Terzi, dei Della Palude...

³ Il fenomeno, probabilmente, prese corpo già negli ultimi decenni del Duecento, in concomitanza con le lotte tra le fazioni cittadine. Cfr. A. A. Settia, *Castelli e villaggi nelle terre canossiane fra X e XIII secolo*, in *Studi Matildici. Atti e memorie del III convegno di studi matildici* (Reggio Emilia, 7-9 ottobre 1977), Modena 1978, pp. 281-303. Per il tardo Trecento: Gamberini, *La città assediata* cit. Più in generale, per un approccio attento agli aspetti insediativi ed architettonici: F. Manenti Valli, *Architettura di castelli nell'Appennino reggiano*, Modena 1987.

⁴ «Terra seu castrum» è ad esempio definito Correggio, al cui interno erano un borgo nuovo ed uno vecchio. Cfr. ASRe, *Comune*, Memoriali, 1408 gennaio 9, c. 7r. Per gli aspetti urbanistici e insediativi ancora fondamentale O. Rombaldi, *Correggio, città e principato*, Reggio Emilia 1979. Sull'ambiguità del termine *castrum*, ora indicante un borgo fortificato, ora una semplice rocca con funzioni militari interna o esterna all'abitato, richiama l'attenzione A. Settia, *Il castello da villaggio fortificato a dimora signorile*, in *Castelli, storia e archeologia*, Atti del convegno (Cuneo 6-8 dicembre 1981), a cura di R. Comba e A. A. Settia, Torino 1984, pp. 219-228: di qui la necessità di verificare caso per caso l'accezione con cui il termine è usato dalla fonte, soprattutto in un territorio come quello reggiano in cui erano presenti sia borghi fortificati, sia castelli giustapposti a ville. L'insediamento per ville e per *castra* è ricordato anche dagli statuti. Cfr. ASRe, *Comune*, Statuti del 1335/1371, *Liber septimus*, cap. LVI, c.146, *De consullibus elligendis in qualibet villa districtus Regii*, c. 101r. Numerosissimi i riscontri nelle fonti notarili come in quelle cronistiche. A mero titolo di esemplificazione si veda per San Martino ASRe, *Comune*, Memoriali, 1405 agosto 3. Per Borzano ASRe, *Comune*, Memoriali, anno 1406 (senza mese e giorno), c. 73v. Per Gualtieri *ibidem*, c. 47r. Per Rubiera una bella testimonianza è nel *Gazata*, che ricorda l'esistenza di un borgo all'interno del *castrum*. Cfr. *Chronicon Regiense. La Cronaca di Pietro della Gazzata nella tradizione del codice Crispi*, a cura di L. Artioli, C. Corradini, C. Santi, Reggio Emilia 2000, p. 170. «Oppidum insigne» era invece definita nei capitoli di dedizione ratificati da Niccolò III d'Este nel 1423. ASMo, *Archivio Segreto Estense*, Leggi e decreti, B – IV, 1423 maggio 4, cc. 160-161. Più in generale si veda anche L. Artioli, *Circa castrum Yrberie. La nascita di un borgo franco*, Rubiera 2003. Per Rolo cfr. ASRe, *Notarile*, not. Giovanni Bonzagni senior, b. 38, 1418 gennaio 19, c. 8r. Tra i pochissimi *castra* reggiani a vantare una forte consistenza demografica era Correggio, all'interno del quale sorgevano il borgo vecchio e il borgo nuovo. Difficile stimarne la popolazione, ma secondo una supplica inviata probabilmente attorno alla metà degli anni '70 da Guido da Correggio ben 400 sarebbero stati i sudditi del Correggio rifugiatisi sulle terre dei Gonzaga durante la guerra condotta dai Visconti

per la conquista di Modena. ASMn, *Gonzaga*, b. 1288, 1376(?) aprile 1, Reggio. Con il termine borgo le fonti reggiane indicano di preferenza gli agglomerati all'esterno delle mura cittadine, in corrispondenza delle porte. Cfr. O. Rombaldi, *La Comunità reggiana nello Stato estense nel secolo XV*, in "Annuario del Liceo-Ginnasio Statale Ludovico Ariosto di Reggio Emilia", (1965-67), pp. 53-125, p. 58. Più in generale, varrà la pena di rimarcare come il tema delle comunità in ambito reggiano non abbia goduto finora di grande fortuna. Tra le pochissime eccezioni: A. Campanini, *Il villaggio scomparso. Rivalta di Reggio nei secoli IX-XIV*, Bologna 2003. Un taglio più economico che istituzionale in O. Rombaldi, *Note sulla struttura delle comunità appenniniche nell'età di mezzo*, in "Atti e memorie della deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi", s. X, vol. IX (1974), pp. 221 ss.

⁵ Sui *castra nobilia* di altre aree della pianura padana (es. Treviglio) cfr. G. Chittolini, «Quasi città». *Borghi e terre in area lombarda alla fine del medioevo*, in "Società e Storia", XIII (1990), pp. 3-26, ora in Id., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 85-104. Dello stesso autore anche *Terre, borghi e città in Lombardia alla fine del Medioevo*, in *Metamorfosi di un borgo* cit., pp. 7-30

⁶ Gamberini, *La città assediata* cit., pp. 109 ss.

⁷ Come ricorda Hespanha, caratteristiche dello spazio giurisdizionale durante l'Antico Regime rimasero l'assenza di continuità geografica e dell'esclusività del dominio. A. M. Hespanha, *L'espace politique dans l'Ancien régime*, in "Boletim da Faculdade de Direito Universidade de Coimbra", LVIII (1992), pp. 455-510.

⁸ L'espressione «Stato territoriale» fu introdotta dagli anni '60 per designare lo Stato fiorentino, che si connotò fin dal principio per una incisiva politica di controllo del territorio, di cui erano espressione l'eliminazione del residuo particolarismo signorile e una nuova distrettuazione che smagliava e ridefiniva la maglia amministrativa ereditata dalle singole città-stato. Sul dibattito apertosi con riferimento alla Toscana fiorentina basti il rinvio a *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, a cura di A. Zorzi e W. Connell, Pisa 2001, *passim*. La formula «stato territoriale» è stata talora estesa anche alle altre compagini del tardo medioevo, malgrado per alcune di esse, quali lo Stato visconteo o quello estense, la crescente capacità di coordinazione politica da parte del principe non si sia accompagnata – non ovunque e non in modo preponderante – alla territorializzazione del suo potere.

⁹ La norma è sia negli statuti del 1335, sia in quelli successivi del 1392. ASRe, *Comune*, Statuti, statuti del 1335, Liber septimus, Cap. LV, c. 101r; *ibidem*, statuti del 1392, Liber sestus, Cap. XLIX, c. 195v.

¹⁰ Sono aspetti messi bene in luce da G. Chittolini, *La validità degli statuti cittadini nel territorio (Lombardia, sec. XIV-XV)*, in "Archivio Storico Italiano", CLX (2002), pp. 47-78, in particolare pp. 51-53.

¹¹ M. Della Misericordia, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri signorili, identità sociali in Valtellina e nella montagna lombarda del tardo Medioevo*, tesi di dottorato di ricerca in storia medievale, Università degli Studi di Torino, XIV ciclo (2000-2003), tutori R. Bordone e G. Chittolini, coordinatore G. Sergi.

¹² Sull'esperienza politica del Frignano ancora fondamentale G. Santini, *I comuni di valle nel Medioevo. La costituzione federale del Frignano (dall'origine all'autonomia politica)*, Milano 1960. Qualche cenno anche in M. Folini, *Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico Stato italiano*, Roma-Bari 2001, pp. 111-115. Ma si vedano anche le considerazioni in G. C. Mor, «*Universitas vallis*»: un problema da studiare relativo alla storia del comune rurale, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, I, Roma 1958, pp. 103-109.

¹³ Il ricchissimo materiale raccolto in occasione della vertenza che oppose il Comune di Reggio, i Fogliano e i Dallo è in ASRe, *Comune*, Convenzioni, trattati, privilegi, b. 1191-1418. La citazione è tratta dal fascicolo 14, c. 13r. Anche fascicolo 21.

¹⁴ Cfr. N. Grimaldi, *La Signoria di Barnabò e Regina della Scala a Reggio. (Contributo allo studio della storia delle signorie)*, Reggio Emilia 1921, pp. 186-187. ASRe, *Comune*, Provvigioni, 1384 aprile 6. La situazione delle ville di Modolena, «Saldine» e Vigo Martino non migliorò negli anni seguenti: in una supplica senza data, ma posteriore al 1388-89, le tre comunità rammentavano che al tempo della riscossione della taglia per il matrimonio di Valentina Visconti erano presenti 15 fuochi, scesi ora a 8. ASRe, *Comune*, Recapiti alle riformazioni, s.d. Con i termini *pendici* o *clausure* si indicavano le terre poste tutt'intorno alla città per una profondità massima di 4 o 5 miglia e sottoposte a coltura intensiva. Cfr. Rombaldi, *La Comunità reggiana nello Stato estense* cit., pp. 58-59, 64.

¹⁵ A. Gamberini, *Il contado di Milano nel Trecento. Aspetti politici e giurisdizionali*, in *Contado e città in dialogo. Comuni urbani e comunità rurali nella Lombardia medievale*, a cura di M. L. Chiappa Mauri, Milano 2003, pp. 83-137. Anche L. Chiappa Mauri, *Gerarchie insediative e distrettizzazione rurale nella Lombardia del secolo XIV*, in *L'età dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo*, a cura di L. Chiappa Mauri, L. De Angelis Cappabianca, P. Mainoni, Milano 1993, pp. 269-301.

¹⁶ Ancora poco si conosce del governo gonzaghese a Reggio. La notizia dell'istituzione di podesterie rurali è nei patti siglati da Gabriotto da Canossa con Guido, Filippo e Feltrino Gonzaga: nell'occasione Gabriotto ottenne che gli uomini di Bianello non fossero tenuti al pagamento del podestà di Gesso e di Albinea. ASRe, *Archivi privati*, Turri, b. 39, 1347 gennaio 10, Mantova.

¹⁷ L'elenco completo delle comunità ricomprese nel vicariato è in Grimaldi, *La Signoria di Barnabò* cit., p. 129. In origine i vicariati erano due, Canossa e Felina, ma già dopo pochi anni il primo era stato assorbito dal secondo.

¹⁸ Il privilegio di mercato è in ASRe, *Comune*, Provvigioni, 1373 aprile 25, Milano. Quanto al primato della curia urbana nel criminale, mai insediato dalle riforme viscontee, cfr. Gamberini, *La città assediata* cit., pp. 265-266.

¹⁹ Secondo i capitoli prodotti dai Dallo, «loca domus de Balochis, domus de Bagatulis, villa de Lacorvaria et villa de Ripa» formavano un unico comune e una sola università detta «de Aste», mentre la «villa Constantini, villa Montis Orsarii, villa de Romipravexio et villa de Febio» erano nella Val d'Asta ma formavano una *universitas* differente, detta «de Febio». ASRe, *Comune*, Capitoli, trattati, privilegi, fascicolo 14, c. 15r. Secondo i testimoni prodotti da Carlino, Jacopo e Beltrando del fu Guido Savina da Fogliano, invece, «omnes de villa Gornarie, domus de Bagatolis, domus de Balochis, villa de Ripa Rotonda, villa de Febio et villa de domo de Constantiniis et villa de Rompianexis et villa de Monte Orsario, omnia ista loca constituerunt et constituunt Vallem de Aste». *Ibidem*, fascicolo 16, 1383 settembre 12. E, ancora, confermava un altro teste «quod semper vidit omnia ista loca, domos et villas et castra facere et constituere Vallem de Aste et trahere ad unum comune et omnia onera facere comuniter et semper vocari comune de Aste et vilas». *Ibidem*.

²⁰ I capitoli prodotti dai fratelli Niccolò e Antonio Dallo del fu Andriolo sono in ASRe, *Comune*, Convenzioni, trattati, privilegi, b. 1191-1418, fascicolo 14, cc. 14 ss. Quelli presentati dai Fogliano sono invece alle cc. 9r e ss.

²¹ Nella prospettiva evocata dai Dallo e dai Fogliano la *iurisdictio* aderiva sì al territorio (secondo la nota formulazione *iurisdictio choaeret territorio*), ma perteneva a colui che ne possedeva il nucleo centrale, ovvero il castello. Su questi aspetti cfr. G. Andenna, *Lo sviluppo delle signorie rurali e le trasformazioni del sistema feudale (secoli X-XV)*, in *Storia d'Italia* (dir. G. Galasso), VI, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, Torino 1998, pp. 77-120, in particolare p. 107. Sulla territorialità si vedano i classici: P. Vaccari, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medievale*, Milano 1963 e Id., «*Utrumque iurisdictio cohaeret territorio*». *La dottrina di Bartolo*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, II, Milano 1962, pp. 737-753. Una parziale rivisitazione delle tesi del Vaccari in C. Violante, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli XI-XIII*, a cura di G. Dilcher e C. Violante, Bologna 1996, pp. 7-56, in particolare pp. 44 ss.; Id., *Introduzione. Problemi aperti e spunti di riflessione sulla signoria rurale nell'Italia medioevale*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, a cura di A. Spicciani e C. Violante, I, Pisa 1997, pp. 1-9; Id., *La signoria territoriale come quadro delle strutture organizzative del contado nella Lombardia del XII secolo*, in *Histoire comparée de l'Administration (IV^e-XVIII^e siècles)*, publiés par W. Paravicini et F. Werner, München 1980, pp. 333-344; D. Quaglioni, *Giurisdizione e territorio in una «quaestio» di Bartolo da Sassoferrato*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*, 3, Atti del convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), in corso di stampa. Una rilettura meno ideologizzata di Bartolo anche in P. Marchetti, *De iure finium. Diritto e confini tra medioevo e età moderna*, Milano 2001, pp. 83 ss. Con esplicito riferimento al territorio reggiano indaga il tema della territorialità anche G. Santini, *Strutture castellane, plebane e curtensi della Val Secchia e zone adiacenti. Contributo alla storia dell'Appennino emiliano tra medioevo ed età moderna*, in «Rassegna Frignanese», XXV (1985-86), pp. 131-185.

²² Chiarissima, dunque, l'argomentazione: il Cusna appartiene alla castellanza (o alla curia) > il castello della castellanza appartiene al *dominus* > il Cusna appartiene al *dominus*. Solo in seconda battuta i Fogliano ricordavano anche il tenore dell'aderenza sottoscritta dal padre Guido Savina con Bernabò Visconti.

²³ Per quanto ampiamente studiati per l'età canossana, l'organizzazione del territorio e il tema della distrettuazione non hanno suscitato analogo interesse per l'età comunale, se non per aree circoscritte. Cfr. A. Tincani, *Distretti e comunità altomedievali nell'area padana del Comitato di Reggio*, in "Bollettino Storico Reggiano", a. XX, LXV (1987), pp. 3-36; Id., *Le corti dei Canossa in area padana*, in *I poteri dei Canossa. Da Reggio Emilia all'Europa*, Atti del convegno internazionale di studi (Reggio Emilia – Carpineti, 29-31 ottobre 1992), a cura di P. Golinelli, Bologna 1994, pp. 253-275; A. Castagnetti, *L'organizzazione del territorio rurale nel Medioevo*, II ed., Bologna 1982, pp. 67 ss.; M. Calzolari, *Il territorio mirandolese nel XIII secolo: le curie, i castelli e i beni comuni dei Figli di Manfredo*, in *Mirandola nel Duecento. Dai Figli di Manfredo ai Pico*, a cura di B. Andreolli e M. Calzolari, Mirandola 2003, pp. 63-110. Più in generale anche *Territori pubblici rurali nell'Italia del medioevo*, Atti del seminario di studio (San Marino, 18 dicembre 1992), estratto speciale della sezione monografica di "Proposte e ricerche", XXXI (2/1993), con contributi di B. Andreolli, M. Montanari, P. Bonacini e V. Fumagalli. La frammentazione dei territori matildici in una pluralità di signorie territoriali incentrate su curie e castelli si evince ad esempio dai patti che i *domini* sottoscrissero col comune reggiano alla fine del XII secolo. Ricontri nel *Liber Grossus Antiquus Communis Regii (Liber «Pax Constance»)*, Reggio Emilia 1944 e anni ss. Per le curie di Paderna e Gesso (1197), vol. I, p. 209; per quelle di Felina e Castelnuovo (1197), vol. I, p. 213; per la curia di Bianello (1147), vol. I, p. 209. Sulla curia di Carpineti cfr. Rombaldi, *Carpineti nel medioevo* cit., p. 127, nonché Santini, *Strutture castellane* cit., che nel *districtus* di Carpineti individua una struttura di lunghissima durata, capace di conservare nel tempo la propria preminenza gerarchica sui distretti minori formatisi frattanto al suo interno.

²⁴ Numerosissimi i riscontri. Per la curia di Bismantova: ASRe, *Comune*, Registri dei decreti e delle lettere, reg. 1337-1425, 1337 gennaio 24 (aderenza ai Visconti di Andriolo Dallo); per la curia di Gesso del Crostolo: ASRe, *Comune*, Memoriali, 1374 febbraio 13; per la curia di Canossa: *ibidem*, 1381 dicembre 21; per la curia di Castelnuovo Monti: *ibidem*, 1377 dicembre 6; per la curia di Piagna, *ibidem*, 1379 maggio 1; per la curia di Paderna: *ibidem* 1384 marzo 8; per la curia di Novi (1380): N. Tacoli, *Memorie storiche della città di Reggio*, II, Parma 1748, p. 422; per le curie di Gottano e Busana: ASRe, *Comune*, Provvigioni, 1382 maggio 21, Milano; Per la curia di Carpineti: ASRe, *Comune*, Convenzioni, trattati, privilegi, b. 1191-1417, fasc. 13. (1383 vertenza per il Cusna); per la curia di Quarantoli: ASRe, *Comune*, Suppliche e lettere a principi, s.d. (1385 circa); per la curia di Bianello: ASRe, *Comune*, Carteggio del Reggimento, 1390 gennaio 12, Reggio.

²⁵ Numerosissimi i riscontri alla diffusione del termine curia: bastino qui i rimandi ricordati alla nota precedente. Quanto al misconoscimento cittadino di curie e castellanze quali spazi dotati di un proprio livello giurisdizionale, piuttosto esplicito era lo statuto municipale, il quale – come si è detto – imponeva a ciascun insediamento (villa o *castrum*) di costituirsi in comune immediatamente soggetto alla *civitas*.

²⁶ Cfr. R. Comba, *Il territorio come spazio vissuto. Ricerche geografiche e storiche nella genesi di un tema di storia sociale*, in "Società e Storia", XI (1981), pp. 1-27.

²⁷ In realtà, nella riflessione dei giuristi si era ben presto distinto il possesso del *castrum* dalla giurisdizione sul *territorium*. Solo una concessione imperiale o, in alternativa, la consuetudine, potevano creare l'accessorietà del rapporto fra *castrum* e *territorium*. Vale allora la pena di osservare come la *civitas*, che pure misconosceva la validità delle strutture territoriali signorili (come bene mostrano i suoi statuti), evocasse strumentalmente la consuetudine per fondare le sue pretese di riannessione al distretto di tutto il complesso di terre storicamente gravitanti sul castello di Bianello. Così, quando solo poco tempo dopo un omicidio venne commesso nella villa dei Castelli, soggetta alla castellanza di Montevetro, furono proprio i consoli di Bianello a denunciare l'accaduto al podestà di Reggio. La difesa dell'imputato si affrettò a sostenere l'incompetenza del foro urbano e il trasferimento del processo al suo giudice naturale, il signore di Montevetro, ma il tentativo venne respinto dal podestà cittadino e il procedimento giudiziario si caricò di significati che trascendevano il rilievo criminale per diventare una puntigliosa verifica dei titoli di legittimità del *dominatus* canossano. Cfr. Gamberini, *La città assediata* cit., pp. 44 ss. La dipendenza di Montevetro dalla curia di Bianello (e dunque la sua appartenenza al distretto cittadino) sono evocati anche in un'altra vertenza, questa volta aperta per la ritenenza fiscale degli abitanti della castellanza. ASRe, *Comune*, Carteggio del Reggimento, 1390 gennaio 12, Reggio. Sul rapporto fra *castrum* e *territorium* nella riflessione dei giuristi trecenteschi cfr. C. Danusso, *Ricerche sulla "Lectura feudorum" di Baldo degli Ubaldi*, Milano 1991, in particolare pp. 133-134. Per comprendere appieno la disinvolta condotta della città di fronte al rapporto fra castello e territorio vale la pena richiamare un episodio occorso alcuni anni dopo, quando il castello di Scandiano passò dai Fogliano a Niccolò III d'Este: saputo dell'intenzione del marchese di concedere a Feltrino Boiardo

non solo il *castrum*, ma anche le ville circostanti, i *cives* cercarono di opporsi argomentando che «Scandianum [est] terra nova que nullam habet iurisdictionem, dato quod nobiles de Folyano (Fogliano) sibi usurpaverunt comune Regii aliquibus ipsis terris seu villis que sunt iure comunis Regis». ASRe, *Comune*, Provvigioni, 1423 aprile 7.

²⁸ Il termine castellanza ricorre sovente nelle fonti, sempre a designare lo spazio giurisdizionale definito da un *castrum* e dalle ville che ad esso afferivano. Per alcuni riscontri all'uso e al significato di castellanza. ASRe, *Comune*, Carte relative a paesi, Correggio, 1381 (circa); ASRe, *Comune*, Convenzioni, trattati, privilegi, fasc. 14, 1383 (per la castellanza di Piolo); ASRe, *Comune*, Memoriali, 1383 maggio 13 (per la castellanza di Dinazzano), ecc. È poi sufficiente scorrere il tenore di uno dei tanti trattati di aderenza che *domini* reggiani stipularono ora coi Visconti, ora con l'Estense per trovare sempre associati i castelli alle ville dipendenti.

²⁹ ASRe, *Archivi privati*, Turri, b. 54.

³⁰ Sugli statuti della castellanza di Montevetro cfr. G. Badini, *Le carte dei Canossa nell'Archivio di Stato di Reggio Emilia*, in *Quattro Castella nella storia dei Canossa*, Atti del convegno di studi matildici (28-29 maggio 1977), Roma 1977, pp. 93-150, in particolare pp. 147 ss. Nello stesso volume anche O. Rombaldi, *Il potere e l'organizzazione del territorio di Quattro Castella*, pp. 7-49, in particolare pp. 37-38.

³¹ Sul significato di obbedienza nel linguaggio politico del Trecento si veda D. Quaglioni, «*Fidelitas habet duas habenas*». *Il fondamento dell'obbligazione politica nelle glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII*, in *Origini dello Stato* cit., pp. 381-396.

³² Molto esplicite le testimonianze raccolte negli atti giudiziari: interrogato dal podestà di Reggio se un suo conoscente fosse obbediente a Gabriotto da Canossa, il notaio Giovanni *de Castellis* rispondeva: «*faciebat custodias ad castrum*». ASRe, *Archivi Giudiziari*, Curie della città, Libri delle denunce e querele, 1388-90, 1388 agosto 22. Mi sono soffermato sull'episodio in Gamberini, *La città assediata* cit., p. 116. Dello stesso segno la testimonianza raccolta in un altro procedimento aperto dalla curia urbana contro alcuni abitanti della castellanza di Montevetro. In questo caso, tuttavia, la deposizione si arricchiva anche di un ulteriore elemento rivelatore dell'obbedienza: le prestazioni al castello (manutenzione, riparazioni, ecc.). *Ibidem*, 1386-87, 1386 novembre 29. E, infatti, quando nel 1393 gli ufficiali viscontei ordinarono agli abitanti delle ville di Piolo, Gazzano e Ligonchio di contribuire alle spese per il rifacimento delle mura di Felina, i fratelli Antonio e Niccolò Dallo ebbero buon gioco nel dimostrare l'infondatezza della richiesta: dal momento che anche nei loro castelli dovevano essere fatti dei lavori e considerato che «*ob hoc requixerunt amicos suos se reducentes tempore guerre in fortiliis predictis*», i Dallo ottennero l'esenzione per i propri uomini. ASRe, *Comune*, Reggimento, 1393 aprile 21.

³³ G. Vismara, *Scritti di storia giuridica*, IV, *La disciplina giuridica del castello medievale*, Milano 1988, p. 27. La centralità del *castrum* nella creazione di un legame di obbedienza è messo bene a fuoco in G. Chittolini, *La «signoria» degli Anquissola su Riva, Grazzano e Montesanto fra Tre e Quattrocento*, in «Nuova Rivista Storica», LVIII (1974), ora in Id., *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, pp. 181-253, in particolare 200-203. Sugli obblighi dei *confugientes*, anche A. A. Settia, *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Napoli 1984, pp. 155 ss.

³⁴ Così per esempio in molti studi che si richiamano a O. Brunner, *Terra e potere. Strutture prestatuali e pre-moderne nella storiografia costituzionale dell'Austria medievale*, Milano 1983 (traduzione italiana di *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter*, Wien 1965), pp. 273 ss. (per gli aspetti legati alla territorialità) e pp. 331 ss. (per lo scambio protezione/obbedienza). Non sono mancate, invero, anche le critiche all'organicismo brunneriano, sebbene esse si siano connotate per il loro radicalismo e per la tendenziale negazione della legittimità del potere signorile, visto prevalentemente come prepotenza e sopraffazione. Cfr. G. Algazi, *Herrengehalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter. Herrschaft, Gegenseitigkeit und Sprachgebrauch*, Frankfurt – New York 1996, su cui M. Bellabarba, *Violenza signorile*, in «Storica», XVII (2000), pp. 153-161. Di segno non dissimile anche le riserve di Zmora, che individua nei signori non solo i protettori dei rustici, ma anche i responsabili della violenza dalla quale occorreva riparare i rustici stessi. Cfr. H. Zmora, *State and Nobility in Early Modern Germany. The Knightly Feud in Franconia, 1440-1567*, Cambridge 1997, pp. 102 ss. Sull'opportunità di «indagare le circostanze d'uso» del repertorio argomentativo di ispirazione pattista, da intendere quindi «non come il semplice riflesso di una realtà politica già data, ma [come] una risorsa culturale per dare corpo a rivendicazioni e formulare aspettative, e dunque per incidere sulla realtà politica medesima» ha opportunamente richiamato l'attenzione M. Della Misericordia, «*Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti*». *Patto*,

giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo), in *Suppliche, gravamina, lettere. Forme della comunicazione politica in Europa (sec. XV-XVIII)*, a cura di C. Nubola e A. Würzler, in corso di stampa. Una posizione analoga è stata teorizzata da Q. Skinner, *Dell'interpretazione*, Bologna 2001. Cfr. anche G. A. Pocock, *Politics, Language and Time*, London 1972; A. Black, *Political Language in Later Medieval Europe*, in *The Church and Sovereignty c. 590-1918. Essays in Honour of Michael Wilks*, ed. Diana Wood, Oxford 1991, pp. 313-328.

³⁵ ASRe, *Comune*, Reggimento, 1390 gennaio 12, Reggio.

³⁶ I nessi su cui si era fondato fino ad allora il rapporto di dipendenza degli uomini delle comunità dai Terzi si ricavano chiaramente dalle testimonianze raccolte in ASRe, *Giudiziario*, Atti e processi civili e criminali (1394-1407), 1400 ottobre 4, Reggio. Un altro teste ricordava poi che la villa di Gazzolo e il locus di Nigone erano «sub una et eadem capella et non possint stare aliqui de Nigone quin prope propinquitatem loci Gazolo non conversarentur cum ipsis de Gazolo et ipsi de Gazolo cum ipsis de Nigone». A riprova della fragilità dei quadri territoriali nella regione, si potrà osservare che nemmeno l'appartenenza degli uomini di Nigone e di quelli di Gazzolo alla medesima struttura ecclesiastica aveva impedito a questi ultimi di porsi in precedenza sotto la protezione che i Della Palude potevano assicurare ai *confugientes* attraverso il castello di Cola. Per questi aspetti, cfr. *infra*, testo corrispondente alla nota 51.

³⁷ Nel 1404 il tentativo compiuto dai *confugientes* nel *castrum* di San Polo di coinvolgere nel pagamento dei propri oneri anche i *confugientes* nel castello di Montezane generò un aspro conflitto, che indusse Ottobuono Terzi, signore di Reggio (e di San Polo, che del distretto cittadino era ormai parte integrante) a inviare un proprio commissario. Questi poté così constatare come fino ad allora «illi de Sancto Paulo fecerunt extimum suum de per se [...] et similiter predicti de Sancto Paulo fecerunt extimum suum de per se». ASRe, *Privati*, Turri, b. 40/I, 1404 dicembre 20. Già in precedenza gli ufficiali viscontei avevano potuto constatare la frattura politica in seno alla comunità di Caviano e anche allora ne avevano individuato la causa nella concorrente attrazione esercitata sugli abitanti della villa dai castelli di Montezane e di San Polo. ASRe, *Comune*, Carteggio del Reggimento, b. 1390 (ma s.d.). Del resto, quello comunale non era necessariamente l'orizzonte di riferimento dei rustici, che potevano essere animati anche da legami avvertiti come più solidi (cliente, parentela, ecc.). Su questi temi cfr. C. Wickham, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella piana di Lucca*, Roma 1995.

³⁸ G. Tiraboschi, *Dizionario topografico-storico degli Stati estensi*, I, Modena 1724, p. 199.

³⁹ Gamberini, *La città assediata* cit., pp. 113-114. La testimonianza è in ASRe, *Giudiziario*, Libri delle denunce e delle inquisizioni, 1388 agosto 22.

⁴⁰ ASRe, *Comune*, Suppliche e lettere a principi, b. 1385-1400, s.d. (ma probabilmente 1385). La situazione della villa di Bibbiano è accennata in una supplica che Alberto e Guido da Canossa inviarono al Visconti all'indomani dell'uccisione del loro padre Gabriotto.

⁴¹ Sulla diffusione e sul significato dei rapporti feudali – talora in forme piuttosto corrotte – mi sono già soffermato e dunque sia consentito rimandare a Gamberini, *La città assediata* cit., p. 124. Un esempio di *fidelitas* è invece quello offerto nel 1417 da Jacopino fu Pietro *de Coxelis*, abitate di Montevetro, «choerentie, iuris et iurisdictionis Alberti condam Gabriotti de Canossa», il quale contrasse – anche a nome dei fratelli minorenni – una obbligazione «iure fidelitatis et dominii» con Alberto da Canossa. Nell'occasione prometteva sui vangeli a Alberto e ai suoi eredi di essere in perpetuo *homo et fidelis* di Alberto, al quale sottometteva sé stesso e tutta la sua discendenza maschile. Si impegnava inoltre a conservare e a difendere i beni di Alberto, le sue giurisdizioni e i suoi diritti e a non attentare o macchinare contro il Canossa, ma anzi a rivelare le macchinazioni di cui fosse venuto a conoscenza. Si impegnava poi a custodire i segreti di cui dovesse essere messo a parte, a fare le guardie ai castelli di Alberto di giorno e di notte, a «stare et demorari sub dominationem et signoriam» di Alberto e dei suoi eredi e di non sottrarsi al dominio di Alberto e dei suoi successori se non dietro esplicita licenza. Inoltre dichiarava di accettare che Alberto potesse «impune capere et detineri facere realiter et personaliter ad suam voluntatem et in quocumque loco et foro ponere et in tempus retinere ad voluntatem ipsius Alberti vel heredum et succerorum». Le parti decidevano poi di rimettersi al vescovo o al suo vicario per il rispetto dell'impegno (in quanto giurato). Il documento è in ASRe, *Privati*, Turri, b. 40/I, 1417 agosto 26, Bianello.

⁴² E, per contro, Taurello *de Valcareza* giurava di essere fedele non solo al Fogliano, ma anche alla curia. Il documento è segnalato da Rombaldi, *Carpineti nel medioevo* cit., p. 153 e ripreso anche da Santini, *Strutture plebane, castellane e curtensi* cit., p. 140. *Mutatis mutandis*, una clausola analoga – «salvo semper iure feudi Curie seu comitatus Albinee» – compare in tutte le transazioni

patrimoniali rogate dal notaio Giovanni Bonzagni *senior*. ASRe, *Notarile*, b. 38, quaderno 1414-1422. Sui *vassallorum curie* riscontri per il XII secolo anche in R. Rinaldi, *A Reggio, una città di forte impronta vescovile*, in *La vassallità maggiore del Regno Italico. I capitanei nei secoli XI e XII*, Atti del convegno (Verona, 4-6 novembre 1999), a cura di A. Castagnetti, Roma 2001, pp. 233-262, 257n.

⁴³ «Omnis iurisdictio et omnis districtus apud principem est». Sul significato delle rivendicazioni del Barbarossa a Roncaglia cfr. V. Coloni, *Le tre leggi perdute di Roncaglia (1158) ritrovate in un manoscritto perugino (Bibl. Nat. Cod. Lat. 4677)*, in *Scritti in memoria di Antonino Giuffrè*, I, Milano 1967, pp. 113-170, in particolare 145 ss.; K. Pennington, *The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley, Los Angeles, Oxford 1993, pp. 8 ss. Quanto alla Pace di Costanza, essa era per i reggiani il manifesto delle rivendicazioni cittadine sul contado, vero monumento meritevole di aprire il *Liber iurium* della città (il *Liber Grossus*, non a caso chiamato anche *Liber Pax Constancie*). Il richiamo a Costanza in occasione delle liti coi signori del contado è una costante nelle strategie processuali di Reggio durante tutto il Tre-Quattrocento: al punto che alcuni *domini* pensarono di contrastare il Comune cittadino sul suo stesso terreno, negando la vigenza della Pace di Costanza sulla scorta di alcuni *consilia* di Alessandro Tartagni da Imola e di altri giuristi. Gli episodi, che coinvolsero i Canossa, i Gonzaga e i Boiardo, sono ricordati G. Dolezalek, *I commentari di Odofredo e Baldo alla Pace di Costanza*, in *La Pace di Costanza. 1183. Un difficile equilibrio di poteri fra società italiana ed impero*, Atti del convegno di studi (Milano-Piacenza, 27-30 aprile 1983), Bologna 1984, pp. 59-75, in particolare p. 65.

⁴⁴ Malgrado, infatti, la dottrina distinguesse tra il possesso del *castrum* e l'esercizio della giurisdizione, era in realtà ammessa «una *consuetudo generalis contraria* che prevaleva sulla legge». Vismara, *Scritti di storia giuridica*, IV, *La disciplina giuridica del castello medievale* cit., p. 132. Fu dunque per sanare quelle che ai giuristi apparivano come situazioni *de facto* – ma che nel caso dei *dominatus* reggiani potranno più opportunamente essere considerate come situazioni che trovavano la propria legittimazione in logiche esterne a quelle del sistema del diritto comune – che la dottrina elaborò la categoria della consuetudine *prescripta*, espediente che costituiva una breccia (ma forse sarebbe meglio dire un *vulnus*) nella concezione autoritativa di Roncaglia, consentendo di ricondurre entro un quadro ordinato i tanti nuclei di potere sorti *extra legem*. Danusso, *La "lectura feudorum"* cit., p. 1391n. Secondo alcuni giuristi «la *iurisdictio* può legittimamente nascere dal consenso popolare incorporato nella consuetudine ed espresso, con i fatti, nella lunga obbedienza e nella *patientia* e nel riconoscimento del *dominium* signorile». M. Bellomo, *Le istituzioni particolari e i problemi del potere. Dibattiti scolastici dei secoli XIII-XV*, in *Studi in memoria di Giuliana D'Amelio*, I, *Studi storico-giuridici*, Milano 1978, pp. 1-40. Citazione da p. 8.

⁴⁵ La giurisdizione sulla curia di Carpineti – intesa ancora come circoscrizione ampia, da Bianello alle più alte vette appenniniche – era stata confermata ai Fogliano da Federico III d'Asburgo con diploma datato da Hindenburg (oggi Zabrze, in Polonia) il 25 marzo 1320. Il documento è in un cartulario pergamenaceo conservato in ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. 1848.

⁴⁶ Sul significato della politica feudale dei Visconti, soprattutto nell'età di Filippo Maria, si vedano le considerazioni di Chittolini, *La formazione dello Stato regionale* cit., e quelle di F. Cengarle, *La comunità di Pecetto contro i Mandelli feudatari: linguaggi politici a confronto*, in questo stesso volume.

⁴⁷ Si vedano ad esempio i trattati di aderenza stipulati da Bernabò con Andriolo da Bismantova e con Francesco da Fogliano, rispettivamente in ASRe, *Comune*, Registri dei decreti e delle lettere, 1337-1425, 1373 gennaio 24, Milano e in ASRe, *Comune*, Provvigioni, 1372 settembre 14, Milano. Più in generale, sulla politica viscontea a Reggio e sull'ampio ricorso al trattato di aderenza come strumento di coordinazione politica, cfr. Gamberini, *La città assediata* cit., *passim*.

⁴⁸ Sull'incapacità dell'apparato di governo visconteo di dispiegare continuamente la propria forza nelle terre del contado più lontane dalla città si tornerà in seguito. Cfr. in particolare il testo corrispondente alla n. 51.

⁴⁹ Bernabò e Gian Galeazzo non riservarono molta attenzione alla pregnanza di termini quali curia o castellanza: se essi avevano un significato per le popolazioni locali, i Visconti stessi li utilizzavano, anche con riferimento al distretto cittadino. Molto indicativa la *littera officii* del vicario di Felina, nella quale l'elenco delle terre soggette alla giurisdizione dell'ufficiale comprendeva anche le «curie» di Bismantova e di Crovara. ASRe, *Comune*, Provvigioni, 1382 maggio 14, Milano.

⁵⁰ I patti sottoscritti da Filippo Maria Visconti nel 1421 riconoscevano a Niccolò III d'Este il dominio (a titolo feudale) sulla città e sulla diocesi di Reggio, con l'esplicita esclusione delle terre e dei castelli dei Correggio, dei Roberti, dei Pico della Mirandola, di Andriolo Dallo, di Simone da

Canossa e, più in generale, di tutti coloro che fossero stati riconosciuti dal Duca di Milano. Per quanto diversi signori di castello fossero rimasti nell'orbita viscontea, l'arretramento della potenza milanese a Piacenza (e dal 1421 a Parma) ne aveva sensibilmente ridotto il potere di deterrenza agli occhi dell'Estense.

⁵¹ Quasi immemori del proprio recente passato, gli uomini di Gazzolo arrivarono perfino a teorizzare: «per exempla temporum preteritorum construciones novorum fortiliciorum semper fuerunt destructiones paysanorum et omnium circumstancium». Ma il ricordo delle opzioni a loro disposizione era in realtà ben vivo. Nel 1413 rivolti agli ufficiali cittadini, dai quali si sentivano ingiustamente multati, chiedevano immediatamente la cancellazione della condanna «ut [...] non habeant causam sese adherendi seu sese occaxione predicta amicandi et submitendi alquibus nobilibus». Per la dipendenza degli abitanti di Gazzolo e Gottano dai Terzi cfr. *supra*, testo corrispondente alla n. 36. Anche ASRe, *Comune*, Registri dei decreti e delle lettere, busta 1392-1418, reg. 1402-1404, 1403 luglio 21, Milano (Caterina Visconti conferma i diritti dei Terzi sugli uomini di Gottano, Gazzolo, Gombio e Montemiscoso). La distruzione del castello di Cola ad opera di Bernabò è ricordata in ASRe, *Comune*, Provvigioni, 1413 ottobre 21, cui si rimanda più in generale per la dedizione all'Estense. Anche *ibidem*, 1418 settembre 21. Come indicano alcune testimonianze, nelle trattative che condussero gli uomini di Gazzolo alla diretta soggezione a Reggio centrale fu la questione dell'approntamento di un *castrum* in loco per la difesa dei rustici. «Quello [il comune] di Cola dice avere uno monti chiamato il castellaro da potere leviamente fortificare e li serevino contenti stare suo reducto. Quello da Vetto e Robecco, intendando per Robecco tutti li homeni chi erano de Andreolo de Palude el quale li ha dati al signore [l'Estense] etc., dicono Robecho essere uno forte loco da potere destramente fortificare per modo tutti sareveno salvi in quello loco e sereveno insieme deli homeni circa cento». Solo per Gazzolo era qualche problema in più, dal momento che non aveva un proprio castello ed era assai vicino a Nigone, tenuto da Antonio Vallisnera, da cui però i rustici si erano appena liberati per darsi all'Estense. Così la testimonianza del podestà di Felina in ASRe, *Comune*, Reggimento, 1426 gennaio 16. Cfr. anche la lettera in data 1426 gennaio 20. *Ivi*.

⁵² Sul passaggio della Garfagnana al dominio estense basti qui rimandare al volume *La Garfagnana dall'epoca comunale all'avvento degli Estensi*, Atti del convegno (Castelnuovo Garfagnana, 13-14 settembre 1997), Modena 1998, in particolare al contributo di A. Spaggiari, *Dedizione agli Estensi delle terre della Garfagnana*, pp. 401-410. Più in generale, sempre utile C. De Stefani, *Storia dei comuni di Garfagnana*, in "Atti e memorie della deputazione di storia patria delle antiche provincie modenesi", s. VII, vol. II, (1923), in particolare pp. 170 ss.

⁵³ Gli uomini del comune di Querciola chiesero «quod nulla seculari persona cogi vel compelli posse pro afflictis et feudis presentis, preteritis et futuris». In particolare domandavano poi l'affrancazione del *castrum* e del suo territorio dalla giurisdizione vescovile (cui i Fogliano si erano sostituiti). Trascrizione in G. Fabbri, *Note su fonti archivistiche per la storia del Querciolese*, in *Il territorio querciolese e la valle del Tresinaro*, Atti del convegno di studi storici (Viano, 24-25 maggio 1980), I, Reggio Emilia 1981, pp.143-156, in particolare pp. 152-154. (1428 luglio 3). Il Comune e gli uomini di Sarzano chiesero invece che l'abate di Sant'Apollonio non potesse più costringerli ad alcuna prestazione. ASMo, *Archivio Segreto Estense*, Leggi e decreti, B - IV, c. 300, 1427 ottobre 25.

⁵⁴ È questa una richiesta comune a moltissime comunità: Viano, Rondinara, San Romano, Toano, Sologno, Carpineti, San Martino in Rio (nella Bassa), ecc. Cfr. ASMo, *Archivio Segreto Estense*, Leggi e decreti, B - IV, *passim*

⁵⁵ È il caso di San Martino in Rio, temporaneamente sottrattasi ai Roberti, che al marchese chiese di provvedere affinché la pieve di Prato venisse assegnata al figlio di Giovanni *faber*, di Prato, e che il cappellano di Ugucione Contrari non si intromettesse. ASMo, *Archivio Segreto Estense*, Leggi e decreti, B - IV, 1430 maggio 30, cc. 375-376.

⁵⁶ Come Carpineti, i cui uomini domandarono all'Estense «la electione di tutte le chiese a la dicta corte et podesteria de la dicta Carpinede». I capitoli presentati dalla comunità carpinetana all'Estense sono editi in Rombaldi, *Carpineti medievale* cit., pp. 149-153, 151.

⁵⁷ Richiesta alla quale il marchese rispose raccomandando prudenza: «Fiat et multum placet domino quod supra videtur dictos homines suos cum eorum vicinis bene velle vicinari». Anche la comunità di Baiso nel 1433 ottenne dall'Estense la determinazione dei suoi confini. Lo ricorda F. Fabbri, *Il castello di Baiso in possesso dei Fogliano*, in "Il Pescatore reggiano", 1957, pp. 100-116, p. 109.

⁵⁸ In realtà l'Estense riconobbe la subordinazione soltanto di Giandeto, Valestra e Mandra. Rombaldi, *Carpineti medievale* cit.

⁵⁹ I capitoli della comunità di Minozzo sono in ASMo, *Archivio Segreto Estense*, Leggi e decreti, B – IV, 1427 ottobre 6, c. 298. Per quelli di Piolo cfr. *Ibidem*, 1431 febbraio 8, cc. 396-397. L'Estense cercò di risolvere la questione della Val d'Asta e dei suoi pascoli. Cfr. Rombaldi, *Carpineti medievale* cit., pp. 155-162.

⁶⁰ ASMo, *Archivio Segreto Estense*, Leggi e decreti, B – IV, 1426 agosto 19, c. 272.

⁶¹ La lettera, inviata dal marchese d'Este agli Anziani di Reggio il 26 gennaio 1427, è trascritta in F. Coluccio, *La feudalità reggiana nel secolo XV*, tesi di laurea, Università degli studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatore G. Chittolini, a.a. 1977-78, p. 126.

⁶² La «mancanza di statuti molto antichi» sarebbe un tratto comune all'intero Appennino emiliano. Così A. Sorbelli, *Il Comune rurale dell'Appennino emiliano nei secoli XIV e XV*, Bologna 1910, p. 136. Manca uno studio complessivo sulla fioritura statutaria nel Quattrocento. Un censimento degli statuti nel Reggiano è offerto da Antonella Campanini nel *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, II, Roma 1998, pp. 226-334, cui si rimanda per la bibliografia. Cenni anche in G. Badini, *Premessa per un'indagine sugli statuti della Valle del Tresinaro*, in *Il territorio querciolese* cit., I, pp. 141-142. Per Reggiolo cfr. F. Canova, *Gli statuti di Reggiolo nel secolo XIII. Ordinamenti e disposizioni emanati dal Comune di Reggiolo per i due castelli di Reggiolo*, Reggiolo 2000. Tra le pochissime edizioni recenti, si possono segnalare quella degli statuti di Montecchio e quella degli statuti di Carpineti. Cfr., rispettivamente, *Magnifice Comunitatis Monticuli statuta*, a cura di V. Cavatorti, Montecchio 2002, nonché G. Badini, *Gli statuti di Carpineti*, in *Carpineti medievale* cit., pp. 303-394.

⁶³ La crescita della conflittualità per il controllo degli uffici comunitari è messa in evidenza da M. Folin, *Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico Stato italiano*, Roma Bari 2001, pp. 106 ss.

⁶⁴ Cfr. *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII- XIV*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1994, in particolare i saggi di G. Chittolini, *Organizzazione territoriali e distretti urbani nell'Italia del tardo Medioevo*, pp. 7-26 (citazioni da p. 8) e di G. M. Varanini, *L'organizzazione del distretto cittadino nell'Italia padana dei secoli XIII e XIV (Marca Trevigiana, Lombardia, Emilia)*, pp. 133-233; S. Bortolami, *Frontiere politiche e frontiere religiose nell'Italia comunale: il caso delle Venezie*, in *Castrum*, IV, *Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au moyen âge*, Roma 1992, pp. 211-238; G. Chittolini, *Poteri urbani e poteri feudali-signorili nelle campagne dell'Italia centro settentrionale fra tardo medioevo e prima età moderna*, in "Società e Storia", LXXXI (1998), pp. 473-510. Più in generale, anche C. Violante, *Per una storia degli àmbiti. La spazialità nella storia*, in *Realtà e idee della storia. Quinto convegno culturale di Studium d'intesa con l'Istituto della Enciclopedia Italiana*, in "Studium", 1991, pp. 861-879.

⁶⁵ Per gli assetti nel Parmense si vedano M. Gentile, *Terra e poteri. Parma e il Parmense nel ducato visconteo all'inizio del Quattrocento*, Milano 2001; Id., «Cum li amici et sequaci mei, qualli deo gratia non sono puochi». *Un aspetto della costituzione dei piccoli stati signorili del Parmense (XV secolo)*, in *Uno storico un territorio* cit.; R. Greci, *Parma medievale. Economia e società nel Parmense dal Tre al Quattrocento*, Parma 1992; per il Piacentino D. Andreozzi, *Piacenza 1402-1545. Ipotesi di ricerca*, Piacenza 1997; A. Gamberini, *Il cartulario Scotti fra memoria familiare e cultura pattista*, in *Uno storico e un territorio. Vito Fumagalli e l'Emilia occidentale*, Atti del convegno (Parma, 11-12 ottobre 2002), a cura di R. Greci e D. Romagnoli, in corso di stampa. Per Bergamo e Brescia, dove molte comunità e molti signori avevano ottenuto privilegi dai Visconti, si vedano le osservazioni in Della Misericordia, «*Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti*» cit. Ma il quadro dei contadi che nel Trecento si connotavano per la forte frammentazione politica potrebbe allargarsi a Pavia (la Lomellina e l'Oltrepò sono notoriamente terre di signori e di castelli, dove conservavano potere e castelli i Sannazzaro, i Beccaria, i conti di Lomello, i Bottigella, i Giorgi, ecc.). Cenni in E. Roveda, *Le istituzioni e la società in età visconteo-sforzesca*, in *Storia di Pavia*, III/1, *Dal libero comune alla fine del principato indipendente*, Milano 1992, pp. 62-65; anche M. Merlo, *I Beccaria di Pavia nella storia lombarda*, Pavia 1981. Con riferimento al Quattrocento si veda il contributo di Nadia Covini in questo stesso volume. Per il Milanese, dove secondo Galvano Fiamma solo a metà Trecento sarebbe stato ridimensionato il particolarismo signorile, sia consentito rinviare a Gamberini, *Il contado di Milano* cit. Perfino il dominio fiorentino, tradizionale paradigma di un precoce disciplinamento del *dominatus loci*, presentava ancora nel pieno Trecento aree in cui forte era il potere signorile, come ha rimarcato Paolo Pirillo nella relazione presentata in questo stesso seminario. Più in generale P. Pirillo, *Costruzione di un contado. I Fiorentini e il loro territorio nel Basso Medioevo*, Firenze 2001.

⁶⁶ Lo ricorda bene Chittolini, *Poteri urbani e poteri feudali-signorili* cit., p. 480. L'idea di una

città stato che realizza quasi compiutamente la conquista del suo contado e che consegna allo Stato regionale un blocco territoriale compatto può avere una sua utilità didascalica, ma la semplificazione indotta è tale da deformare fino a rendere irriconoscibile un processo assai complesso, da cui rischiano di uscire sacrificati quei poteri locali sulla cui vitalità in diversi hanno insistito negli ultimi anni, almeno con riferimento al dominio visconteo. Occorrerà forse chiedersi se non sia stata sopravvalutata la dimensione ideologica della comitatanza a dispetto di quella «costituzione materiale» più volte evocata proprio con riferimento allo Stato regionale. La validità generale del modello cittadino di organizzazione del territorio ha trovato eco ancora nella recente sintesi di I. Lazzarini, *L'Italia degli Stati territoriali. Secoli XIII-XV*, Roma Bari 2003, secondo cui «tale carattere originario della territorializzazione a base cittadina si proietta in questa regione anche sulla struttura degli stati sovracittadini a fine Trecento e nel pieno Quattrocento: queste formazioni, come il ducato di Milano o, in minor misura, il ducato estense, si compongono di un mosaico di città soggette, a loro volta antico centro di un binomio città-contado le cui caratteristiche sono omologhe a quelle della dominante». Citazione da p. 99-100. Un quadro più sfumato in M. Ginatempo, *Le città italiane del XIV-XV secolo*, in *Poderes públicos en la Europa Medieval: Principados, Reinos y Coronas*, 23 Semana de estudios medievales (Estella, 22-26 julio 1996), Pamplona 1997, pp. 149-207, ma anche in Varanini, *L'organizzazione del distretto* cit.

⁶⁷ «Quando esistono le deposizioni testimoniali risultano fonti particolarmente gradite non solo per la ricchezza del loro contenuto, in parte mitigata dal peso morto delle ripetizioni, ma anche per lo sguardo diverso che consentono di gettare sulle realtà scomparse». J.-C. Maire Vigueur, *Giudici e testimoni a confronto*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. Maire Vigueur e A. Paravicini Bagliani, Palermo 1991, pp. 105-123, 107. Più recentemente anche A. Esch, *Gli interrogatori di testi come fonte storica. Senso del tempo e vita sociale*, in «Buletino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», CV (2003), pp. 249-265.

⁶⁸ Per l'area parmense e piacentina ai primi del Quattrocento più d'un sospetto, ad esempio, genera il racconto di quel teste che, interrogato sulla dipendenza degli uomini di Mercato dai marchesi Pallavicini di Pellegrino, ricordava come «tempore guerrarum marchiones de Pelegrino receptare in terris suis homines villarum in capitulo nominatorum [...] et villas ipsas tenere, et hominibus ipsarum iusticiam ministrare». Lo stesso teste aggiungeva però che «postquam illuster dominus noster dominus dux Mediolani rehabuit dominium civitatis Parme, ipsi homines cessaverunt reducere in terris predictorum marchionum, et ipsi marchiones cessaverunt eis hominibus iusticiam ministrare». Ben chiaro, dunque, il carattere temporaneo della dipendenza, limitato al periodo di godimento della protezione signorile: cessata quella, cessò anche la *districtio* dei marchesi. Il passo è trascritto in G. Chittolini, *Il luogo di Mercato, il Comune di Parma e i marchesi Pallavicini di Pellegrino*, in «Nuova Rivista Storica», LVII (1973), ora in Id., *La formazione dello Stato regionale* cit., pp. 101-180, 140. Già utilizzate per dare voce a «quelle fasce di popolazione, integrate o meno nella società tardo-medievale, che non hanno lasciato altra testimonianza articolata di sé», le fonti criminali potrebbero altrettanto egregiamente restituire quegli elementi di cultura politica diffusi tra i rustici e raramente ripresi nella riflessione dei giuristi. Più in generale, sulle possibilità offerte allo storico dalle fonti giudiziarie, cfr. I. Lazzarini, *Gli atti di giurisdizione: qualche nota attorno alle fonti giudiziarie nell'Italia del Medioevo (secoli XIII-XV)*, in «Società e Storia», LVIII (1992), pp. 825-845 (citazione da p. 829). Per una ricognizione ad ampio raggio sulle fonti criminali basti il rinvio a A. Zorzi, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo medioevo: studi e prospettive di ricerca*, in «Società e Storia», XLVI (1989), pp. 923-965. Fra il 1989 e il 1991 la rivista «Ricerche storiche» ha poi pubblicato una serie di rassegne regionali, cui si rimanda per più puntuali indicazioni.

⁶⁹ La tesi della «territorialità dei diritti signorili nella signoria territoriale» è probabilmente l'esito più alto e maturo della riflessione di Cinzio Violante, che considera questo processo pressoché concluso con il XII secolo; le uniche smagliature ammesse da Violante si crearono perché «ci furono signorie che andarono perdendo il carattere *territoriale* in quanto in esse diritti e poteri si legarono alle singole terre e insieme con queste venivano alienate». Così in Violante, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII* cit., citazione da p. 50. Più articolato e aperto a soluzioni di maggiore complessità il quadro delineato da Giovanni Tabacco, per il quale dominazione a carattere territoriale e fedeltà personali non costituivano situazioni necessariamente alternative e antitetiche, ma forme di organizzazione politica che si compenetravano. Cfr. G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1979, pp. 241 ss. Qualche cenno anche in S. Carocci, *Signoria rurale e mutazione feudale. Una discussione*, in «Storica», VIII (1997), pp. 49-91.